



## Le sostanze pericolose e i rifiuti: la notifica al database SCIP

Veronica Scutari – ENEA

28 Aprile 2021

Novembre  
2020

## Accordo di Collaborazione inter-istituzionale con il MiTE per il supporto alle imprese in relazione alla Banca dati SCIP, nell'ambito dei servizi offerti dall'Helpdesk nazionale REACH

L'Autorità Competente per la normativa sui rifiuti è il Ministero della Transizione Ecologica.

In particolare, l'accordo ha il fine di:

- Fornire risposta a quesiti tecnici sugli obblighi di cui all'art.9, par.1, lett. i) della Direttiva quadro rifiuti, trasmessi dalle imprese all'Helpdesk REACH o in modalità face-to-face (Openday);
- Organizzare iniziative di comunicazione a beneficio delle imprese per informarle sugli obblighi, discutere eventuali criticità ed individuare possibili soluzioni.

# SCIP

Substances of Concern In articles as such or in complex objects (**P**roducts)

10) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

## Prevenzione dei rifiuti

1. Gli Stati membri adottano misure volte a evitare la produzione di rifiuti. Tali misure quanto meno:
  - i) promuovono la riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti, fatti salvi i requisiti giuridici armonizzati relativi a tali materiali e prodotti stabiliti a livello dell'Unione e garantiscono che qualsiasi fornitore di un articolo quale definito al punto 33 dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*) fornisca le informazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del suddetto regolamento all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a decorrere dal 5 gennaio 2021;
2. L'Agenzia europea per le sostanze chimiche istituisce una banca dati per i dati che le devono essere trasmessi ai sensi del paragrafo 1, lettera i), entro il 5 gennaio 2020 e la mantiene. L'Agenzia europea per le sostanze chimiche fornisce ai gestori del trattamento dei rifiuti l'accesso a tale banca dati. Essa fornisce inoltre ai consumatori, su richiesta, l'accesso a tale banca dati.

**DIRETTIVA (UE)**

**2018/851** del  
Parlamento europeo e  
del Consiglio  
del 30 maggio 2018  
che modifica la  
direttiva 2008/98/CE  
relativa ai rifiuti

Recepita in Italia  
con

**D.Lgs 116/2020**  
e inserita nel  
**T.U.A. 152/2006**

## QUAL È L'OBIETTIVO DELLO SCIP?

**Ridurre la presenza di sostanze pericolose in tutti i materiali e i prodotti, inclusi i materiali riciclati.**

**Rendere disponibili le informazioni (e migliorarne la trasparenza) sulla presenza di sostanze SVHC negli articoli durante l'intero ciclo di vita dei prodotti, permettendo agli operatori impegnati nelle attività di recupero e riciclo di conoscere le caratteristiche dei materiali destinati al recupero.**



- (38) Quando i prodotti, i materiali e le sostanze diventano rifiuti, la presenza di sostanze pericolose può rendere tali rifiuti inadatti per il riciclaggio o la produzione di materie prime secondarie di elevata qualità. Pertanto, in linea con il Settimo programma d'azione per l'ambiente relativo allo sviluppo di cicli di materiali non tossici, è necessario promuovere misure intese a ridurre la presenza di sostanze pericolose in tutti i materiali e i prodotti, inclusi i materiali riciclati, e garantire che siano comunicate informazioni sufficienti sulla presenza di sostanze pericolose e in particolare di sostanze estremamente preoccupanti durante l'intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali. Al fine di conseguire tali obiettivi, è necessario migliorare la coerenza tra il diritto dell'Unione in materia di rifiuti, sulle sostanze chimiche e sui prodotti e assegnare all'Agenzia europea delle sostanze chimiche il ruolo di garantire che le informazioni sulla presenza di sostanze estremamente preoccupanti siano disponibili durante l'intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali, anche in fase di rifiuto.

## Q&A Echa 1606

Q

Where is this new obligation for suppliers of articles coming from?

A

The Article 9(1)(i) of the Waste Framework Directive 2008/98/EC extends the REACH Article 33 duties of suppliers of articles to communicate, under certain conditions, information about the presence of Candidate List substances in their articles down the supply chain and to consumers (upon request) , by requiring them to submit that information also to ECHA.

These obligations of the Directive will also be transposed into the national law of the EU Member States.

Further information:

<https://echa.europa.eu/waste>

<https://echa.europa.eu/regulations/reach/candidate-list-substances-in-articles/communication-in-the-supply-chain>

<https://chemicalsinourlife.echa.europa.eu/use-your-right-to-know>

L'obbligo di notifica SCIP si aggiunge agli obblighi REACH a carico dei fornitori di articoli, che devono comunicare le informazioni relative alle sostanze SVHC non solo ai destinatari degli articoli (art.33) ma anche a ECHA stessa .

## CHI DEVE PRESENTARE UNA NOTIFICA SCIP?

L'obbligo di presentare una notifica SCIP riguarda tutti gli articoli immessi sul mercato dell'UE contenenti una sostanza estremamente preoccupante (SVHC) presente in Candidate List in una concentrazione superiore a 0,1% p/p.

- Produttori e assemblatori dell'UE,
- Importatori dell'UE,
- Distributori dell'UE di articoli e altri attori della catena di approvvigionamento che immettono articoli sul mercato.



Fornitori di articoli

## ESENZIONI

I dettaglianti e gli altri soggetti della catena di approvvigionamento che forniscono articoli direttamente ed esclusivamente ai consumatori sono esentati dall'obbligo di presentare informazioni alla banca dati SCIP.

I dettaglianti che sono contemporaneamente anche importatori e/o produttori NON sono esentati dalla notifica SCIP!



[Q&A 1609](#) di ECHA

## QUALI INFORMAZIONI DEVONO ESSERE COMUNICATE ALL'ECHA?

- Dati che consentano l'identificazione dell'articolo;
- Il nome, l'intervallo di concentrazione e l'ubicazione della/e sostanza/e presente/i nell'elenco delle sostanze candidate presente/i in quell'articolo;
- Altre informazioni che consentano l'uso sicuro dell'articolo, in particolare che ne garantiscano la corretta gestione quando viene convertito in rifiuto.



## COME SI TRASMETTONO I DATI?

Le informazioni da trasmettere devono essere nel **formato IUCLID**.



## QUALI SONO LE TEMPISTICHE?



L'obbligo di notifica al Database SCIP è in vigore e si applica dal **5 GENNAIO 2021**.

## QUALI SONO LE TEMPISTICHE? Domande frequenti

1. L'obbligo di notifica parte dal 5 gennaio 2021 ma entro quanto tempo deve essere effettuata relativamente ad una SVHC già presente nella Candidate List e presente nell'articolo oltre lo 0,1% in peso?

Per gli articoli già sul mercato e che contengono sostanze già presenti in Candidate list, l'obbligo si attua dal 5 gennaio 2021, data entro la quale gli articoli immessi sul mercato contenenti sostanze SVHC in Candidate list in concentrazione superiore allo 0.1% p/p devono essere notificati.

## QUALI SONO LE TEMPISTICHE? Domande frequenti

2. Quanto tempo si ha per effettuare una notifica SCIP dal momento che una nuova sostanza entra nella Candidate List? Sei mesi come per la notifica ai sensi dell'articolo 7.2 del REACH?

Come indicato nella [Q&A n. 1668](#), per articoli che contengono sostanze incluse in Candidate list dopo il 5 gennaio 2021, il fornitore deve presentare una nuova notifica SCIP o aggiornare una precedente notifica SCIP al momento della successiva fornitura o immissione sul mercato o importazione, dopo che la sostanza è stata inclusa in Candidate list.

La [Guida agli articoli](#) afferma che *"le informazioni devono essere fornite al destinatario dell'articolo quando l'articolo viene fornito per la prima volta dopo l'inclusione della sostanza nell'elenco di sostanze candidate"*.

Ne risulta che la notifica SCIP dovrebbe essere presentata quando l'articolo viene immesso sul mercato dell'UE per la prima volta dopo l'inclusione della sostanza in candidate list.

## QUALI DATI TRASMESSI ALLA BANCA DATI SCIP SARANNO PUBBLICATI DALL'ECHA?



Le informazioni trasmesse alla banca dati SCIP saranno accessibili al pubblico e pertanto disponibili prontamente agli operatori dei rifiuti nell'obiettivo di colmare le attuali lacune nel flusso delle informazioni.

L'ECHA pubblicherà le informazioni ricevute come pervenute sul proprio sito web.

La qualità dei dati resta di competenza di ciascun soggetto obbligato.

Nel contempo, l'ECHA garantirà la protezione delle informazioni commerciali riservate, qualora giustificata.

## QUALE TIPOLOGIA DI NOTIFICA PRESENTARE?

Tutti i fornitori di articoli contenenti sostanze in Candidate list sopra lo 0.1% p/p devono notificare gli articoli immessi sul mercato.

Sono però state predisposte delle funzioni di semplificazione per alcune categorie di fornitori che forniscono articoli senza apportare modifiche di forma o composizione:

- **NOTIFICA SCIP SEMPLIFICATA (SSN)** sviluppata principalmente per i **distributori** che possono agganciarsi alle informazioni già presentate da un attore nella catena di approvvigionamento che ha notificato l'articolo fornito
- **FUNZIONE «REFERENCING»**, sviluppata principalmente per gli **assemblatori** di oggetti complessi per fare riferimento, per uno o più componenti dell'oggetto complesso, a dati già presentati all'ECHA dal produttore/importatore dei singoli componenti.

Maggiori informazioni:

- Guida [Tools to refer to SCIP data already submitted to ECHA](#)

## IL CASO DEGLI OGGETTI QUASI IDENTICI

Per «oggetti quasi identici» si intendono quelli che rispettano i seguenti criteri:

- Hanno la stessa funzione o uso;
- Contengono la stessa/e sostanza/e in Candidate list;
- Il materiale di cui sono fatti gli articoli è lo stesso;
- Le istruzioni per l'uso sicuro sono le stesse.

Gli articoli che soddisfano questi criteri possono quindi essere presentati nella stessa notifica SCIP, a condizione che gli elementi per l'identificazione di ciascun articolo (ad esempio nome ed identificatori alfanumerici) siano inclusi nella notifica.

Maggiori informazioni:

- documento [SCIP IT user group](#) presentato il 15 luglio, disponibile sul sito ECHA
- Guida [Prescrizioni per le notifiche SCIP](#)

## ASPETTI CRITICI

- È necessario comunicare **ulteriori informazioni** rispetto a quelle previste dall'art.33 del Regolamento REACH, ma introdotte da ECHA nella banca dati.  
  
(Identificativo articolo primario (PN, GTIN, categoria dell'articolo (CN/TARIC code), se prodotto in UE, concentrazione della sostanza in CL, categoria del materiale e/o miscela)
- Aumento delle informazioni da comunicare, collezionare e gestire da parte dei soggetti coinvolti.  
  
Conservazione 10 anni.
- Molte aziende ancora non sono preparate.
- Elevato impatto per le aziende coinvolte, soprattutto per i fornitori di articoli complessi.

## CONSIGLI ECHA

- Assicurarsi di segnalare solo i componenti contenenti sostanze in Candidate list.
- Includere un'identificazione chiara e comprensibile degli articoli per rendere le informazioni utili per gli utenti del database.
- Evitare strati ridondanti di componenti e sub-componenti.

(Una gerarchia molto complessa non porta necessariamente alcun vantaggio nell'identificazione dell'articolo contenente la sostanza dell'elenco di sostanze candidate. Per i prodotti più comuni possono essere sufficienti da due a cinque strati, mentre per quelli più complessi il numero di strati dovrebbe essere il più basso possibile, potenzialmente non più di sette.)



## CONSIGLI ECHA

- Per evitare la duplicazione di dati, utilizzare l'opzione «referencing»  
(per fare riferimento a dati già inviati da altri.)
- Per quanto possibile, raggruppare articoli simili
- Se necessario, notificare separatamente i componenti più grandi (ad es. motore, sedili, batteria) e quindi referenziarli nella notifica dell'oggetto complesso di primo livello (ad es. automobile).  
  
Ciò faciliterà anche gli aggiornamenti futuri e ridurrà la necessità di preparare nuove notifiche.
- Contattare ECHA se queste misure non aiutano a ridurre la complessità della notifica. ([Helpdesk ECHA](#))

## RIASSUMENDO...

Per produttori, importatori e fornitori di articoli che contengono sostanze incluse in Candidate list in concentrazione superiore allo 0,1% p/p sussistono principalmente 3 obblighi, derivanti dal Regolamento REACH e dalla normativa sui rifiuti e che permettono il tracciamento delle sostanze SVHC:

- Notifica all'ECHA (art.7.2)
- Comunicazione a valle (art. 33)
- Notifica SCIP



## AZIONI A SUPPORTO

- Inviare un quesito attraverso la funzione “Quesito SCIP” sul sito dell’Helpdesk <https://reach.mise.gov.it/>
- L'ECHA ha reso disponibile materiali di supporto (disponibile nella pagina [Supporto SCIP](#)) a diversi livelli di complessità per soddisfare esigenze diverse.
  - Per le aziende che non conoscono gli obblighi della Direttiva quadro rifiuti e la banca dati SCIP, l'ECHA ha sviluppato del materiale in 23 lingue, quale un'[infografica](#) e un [volantino](#),
  - Materiale di approfondimento:
    - [Prescrizioni per le notifiche SCIP](#) (in lingua italiana)
    - [Q&A Waste Framework Directive - SCIP database](#)
    - [How to prepare and submit a SCIP notification](#)
    - [Tools to refer to SCIP data already submitted to ECHA](#)
    - [Validation rules for SCIP notifications](#)
    - [Dissemination and confidentiality in the SCIP Database](#)



**REACH Helpdesk** Servizio nazionale di assistenza  
Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals

Grazie!